

COMUNE DI CAPRACOTTA

Provincia di Isernia

SERVIZIO TECNICO

Piazza S. Falconi, n. 3 - 86082 CAPRACOTTA (IS) TEL. 0865-949210 FAX 0865-945305

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA LAPIDI E RIVESTIMENTO IN TRAVERTINO CHIARO STUCCATO E LEVIGATO A FALDA DEI LOCULI DELLA NUOVA CAPPELLA CIMITERIALE.

ART. 1

OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente Capitolato ha per oggetto l'appalto per la fornitura e la posa in opera di lapidi e rivestimento loculi nella nuova Cappella Cimiteriale all'interno del cimitero di Capracotta.

ART. 2

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Caratteristiche tecniche delle lapidi e rivestimento/cornici:

a) le lapidi ed il rivestimento devono essere di travertino chiaro stuccato e levigato a falda, spess. 2 cm., compresa la preparazione delle superfici con intonaco per facilitare la posa del seguente marmo:

- 1. n. 329 lapidi di dimensioni mt.2,28 x 0,68 con smusso;**
- 2. n. 68 lapidi di dimensioni mt. 0,78x 0,68 con smusso;**
- 3. n. 10 lapidi di dimensioni mt. 0,34 x 0,68 con smusso;**
- 4. cornici per loculi e ossari;**
- 5. staffe intere in bronzo da 8 cm.**
- 6. staffe intere in bronzo da 4 cm.**
- 7. forature per ancoraggio staffe.**

La messa in opera dovrà essere effettuata esclusivamente da personale specializzato della ditta aggiudicataria e su ogni lapide dovranno essere applicati la cornice, il portafiori e la lampadina votiva .

Le lapidi ed il rivestimento dei loculi in oggetto dovranno essere forniti e posti in opera secondo le norme previste dalle leggi di Polizia Mortuaria.

Il materiale fornito dovrà rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

ART. 3

POSA IN OPERA

Sarà cura della ditta aggiudicataria ottenere o comunque disporre di un'area dove poter far sostare i mezzi meccanici nonché depositare tutto il materiale occorrente per effettuare la fornitura: la ditta dovrà intervenire con propri mezzi e uomini sollevando il Comune dall'espletamento di qualunque tipo di intervento compresa la fornitura di mezzi e risponderà totalmente per danni, a cose c/o persone, che eventualmente dovessero verificarsi nel corso delle operazioni di messa in opera.

La ditta dovrà attenersi, nell'espletamento del servizio, alla rigorosa osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il sito oggetto di intervento dovrà, alla fine del montaggio, rimanere libero e sgombero da ogni tipo di materiale rinvenuto dai lavori di che trattasi a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 4

IMPORTO DELLA FORNITURA

Il costo per la fornitura e la messa in opera delle lapidi e del rivestimento/cornici, spese generali, utili per l'impresa e trasporto a piè d'opera, avente le caratteristiche indicate agli art. 2 e 3 della presente specifica, completo

degli accessori ammonta ad €. **105.000,00** Iva esclusa. Si specifica che il prezzo comprende la fornitura di tutto il materiale occorrente, e l'assistenza da parte di un tecnico specializzato della ditta aggiudicataria alla ditta preposta all'esecuzione della posa in opera delle lapidi e del rivestimento dei loculi.

ART. 5

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

I. La ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente capitolato,

- a) fornire i beni oggetto del presente appalto;
- b) garantire che i beni forniti siano esenti da qualsiasi vizio, che siano conformi alle caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche e che non saranno oggetto di evizione, anche parziale;
- c) sollevare e tenere indenne questo Comune dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del presente appalto ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- d) non opporre a questo Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche c/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;

La ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire la fornitura dei beni oggetto del presente appalto, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

La ditta appaltatrice non potrà richiedere alcuna revisione prezzi c/o risarcimento danni per la mancata richiesta di fornitura di uno o più beni oggetto del presente appalto.

ART. 6

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dal Responsabile del Servizio, in favore dell'appaltatore, secondo le seguenti modalità:

- 1) € 40.000,00 alla fornitura e posa in opera di n. 150 lapidi compreso di rivestimento e cornici; L'importo della predetta fattura verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia e, comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previo esito favorevole del collaudo.
- 2) La restante somma dovuta all'aggiudicatario verrà corrisposta, dietro presentazione di regolare fattura, da parte dell'Ente appaltante gradualmente e solo a seguito dell'avvenuto introito per la concessione dei loculi invenduti alla data di aggiudicazione della fornitura e posa in opera. Pertanto l'appaltatore si impegna con la presentazione dell'offerta ad accettare incondizionatamente quanto innanzi specificato.

ART. 7

COLLAUDO DELLA FORNITURA

Il collaudo della fornitura sarà concluso entro 2 mesi dalla data di ultimazione.

Il certificato di regolare esecuzione, quando sostituisce l'atto di collaudo, deve essere compilato entro due mesi dalla data di ultimazione della fornitura. Dopo l'approvazione del certificato di collaudo l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva.

ART. 8

GARANZIA

Per i materiali vale la garanzia del fornitore (24 mesi) e secondo la normativa vigente in materia.

Per un periodo di 12 mesi dalla data del collaudo, dovrà essere garantita, anche la manutenzione ordinaria e straordinaria con la sostituzione di tutte quelle parti necessarie per la buona funzionalità delle lapidi e dei rivestimenti dei loculi.

ART. 9

CONTRATTO - CONSEGNA-PENALI

Il contratto di appalto sarà stipulato entro 30 giorni dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara d'appalto.

La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere alla fornitura e alla collocazione delle lapidi ed a tutte le opere previste, entro gg. 180 dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione.

In caso di ritardo dell'ultimazione dell'opera, entro il termine indicato, sarà applicata una penale di €. 100 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 10

CAUZIONE DEFINITIVA

1. Prima della stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà prestare una cauzione definitiva in favore di questo Comune per un importo pari al 10% dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.vo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i..
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni della ditta aggiudicataria nascenti dall'esecuzione del presente appalto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla ditta aggiudicataria, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto, resta espressamente inteso che questo Ente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di questo Ente verso la ditta aggiudicataria a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Responsabile del Servizio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Responsabile del Servizio.

ART. 11

RISERVATEZZA

1. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questo Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che la ditta aggiudicataria è tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. La ditta potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della ditta stessa a gare di appalti.
7. La ditta aggiudicataria dovrà rispettare quanto previsto dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

ART. 12

RISOLUZIONE

1. In caso di inadempimento della ditta aggiudicataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente appalto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni che verrà assegnato da questo Ente per porre fine all'inadempimento, quest'ultimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 c.c. il contratto;
2. In ogni caso, questo Ente potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta aggiudicataria raccomandata a/r, il contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta aggiudicataria nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- b) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme vigenti secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, ai sensi del precedente articolo 5;
 - c) difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell'offerta;
 - d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di questo Comune, ai sensi del precedente articolo 11;
 - e) avere subappaltato in tutto in parte la fornitura oggetto del presente capitolato d'appalto;
3. In tutti i precedenti casi di risoluzione, questo Ente ha il diritto d'incamerare definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della ditta aggiudicataria per il risarcimento del danno;
4. Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 cod. civ. il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 giorni.

ART. 13

RECESSO

1. Questo Comune ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r., nei casi di:
- a) giusta causa;
 - b) mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.
 - c) reiterati inadempimenti della ditta aggiudicataria, anche se non gravi.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro la ditta aggiudicataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nei casi in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della ditta;
 - b) qualora la ditta aggiudicataria perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di appalti e di servizi pubblici e; comunque, quelli previsti dal bando di gara e dal presente capitolato speciale d'appalto relativi alla procedura attraverso la quale è stata scelta al ditta aggiudicataria;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il titolare o taluno dei soci o il responsabile tecnico della ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto di fornitura;
3. Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per questo Comune.
- In caso di recesso di questo Ente la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso o indennizzo c/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1571 cod. civ.

ART. 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, nonché di cedere i crediti a lui derivanti dal contratto stesso, a pena di nullità delle cessioni stesse.

ART. 15

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di questo Comune un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la ditta aggiudicataria si obbliga a mallevare e tenere indenne questo Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso i terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo Ente.

ART. 16

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la ditta aggiudicataria e questo Comune, sarà competente esclusivamente il Foro di Isernia.

ART. 17

TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. In tema di trattamento di dati personali, si applica la normativa prevista dalla legge 675/96.

ART. 18

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, dirette ed indirette, inerenti o conseguenti l'appalto di cui al presente Capitolato, i contributi e quant'altro attinente al conseguente contratto, ivi comprese le imposte e le tasse, saranno a carico dell'appaltatore.

2. L'appaltatore è espressamente obbligato a rimborsare al Comune tutte le spese di qualsiasi tipo che lo stesso dovesse sostenere per inadempimenti dell'appaltatore agli obblighi ad esso spettante, oltre agli interessi legali, il tutto senza pregiudizio per eventuali maggiori risarcimenti o diversi provvedimenti che possono essere di competenza del Comune.

**Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Erberto PAGLIONE)**

Capitolato approvato con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 170 del 24.10.2008